



Regolamenti Ammissione Serie A

stagione sportiva 2021/2022



Regolamento per l'Ammissione ai Campionati di Pallavolo A1 e A2 Femminile



Premessa

1. Obiettivo del presente Regolamento è quello di far partecipare ai due massimi Campionati di pallavolo femminile Società che, acquisito il prescritto titolo sportivo, diano garanzie di continuità sotto il profilo tecnico, di organizzazione societaria e di solidità economico-patrimoniale.
2. A tal fine l'apposita Commissione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, oltre alle competenze ivi indicate, dovrà segnalare al Giudice di Lega le Società che tengono comportamenti irregolari rispetto a quanto previsto nelle presenti Norme di ammissione al Campionato.
3. La Commissione, inoltre, sulla base dei dati di cui entrerà in possesso, sarà tenuta a formulare eventuali proposte di ulteriori modifiche regolamentari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
4. Nel presente Regolamento si intende per:
 - **Fipav: la Federazione Italiana Pallavolo;**
 - **Fivb: la Federazione Internazionale Pallavolo;**
 - **Cev: la Confederazione Europea di Pallavolo;**
 - **Commissione: la Commissione di Ammissione al Campionato;**
 - **Lega: la Lega Pallavolo Serie A Femminile;**
 - **Società: la Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo a partecipare ai Campionati di serie A1 e A2 femminili per l'anno sportivo 2021/22 e che ne presenta domanda di ammissione ai sensi del presente Regolamento;**
 - **Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra: Atlete, Tecnici e Dirigenti, tesserati Fipav, che hanno un Accordo con la Società relativo alla partecipazione al Campionato di Serie A.**
5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 1 COMMISSIONE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI

1. La Commissione, nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di Lega, resta in carica per l'anno sportivo di riferimento. Ai sensi del medesimo articolo la Commissione verrà integrata da due componenti nominati dal Consiglio Federale FIPAV. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione ai Campionati di serie A1 e A2 femminili, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.



ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E CONTESTUALE RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA LEGA

1. Le Società aventi titolo sportivo a partecipare ai Campionati di serie A1 e A2 Femminili dovranno far pervenire in via telematica, fatto salvo per la fideiussione che dovrà essere depositata anche in originale (non è necessario il deposito in originale della fideiussione in caso di fideiussione bancaria inviata direttamente dalla Banca via pec con firma digitale sull'atto), alla Commissione, **entro e non oltre le ore 12.00 del 13 luglio 2021**, domanda di ammissione al Campionato e contestuale domanda di adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile redatta su modulistica predisposta dalla Lega medesima.
2. Potranno presentare domanda solo le Società che diano dimostrazione di provvedere, nelle modalità e termini definiti, alla riaffiliazione Fipav per la stagione sportiva 2021/22.
3. Per la partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 è richiesta la costituzione in forma di Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge sia per le Società che già detengano il titolo, sia per quelle che lo hanno acquisito.
4. Tutte le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A1 2021/22 e che abbiano già partecipato al Campionato di Serie A1 2020/21, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda e della documentazione prevista dal presente Regolamento, un capitale sociale minimo, interamente sottoscritto, versato e non eroso da perdite di esercizio superiori a un terzo dello stesso, non inferiore ad euro 150.000,00 e disporre dell'organo di controllo.
5. Tutte le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 2021/22 e che abbiano già partecipato al Campionato di Serie A2 2020/21, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda e della documentazione prevista dal presente Regolamento, un capitale sociale minimo, interamente sottoscritto, versato e non eroso da perdite di esercizio superiori a un terzo dello stesso, non inferiore ad euro 60.000,00.
6. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A1, neopromosse dalla Serie A2 o eventualmente reintegrate dalla Serie A2, con capitale sociale interamente sottoscritto, versato o eroso da perdite di esercizio, inferiore a euro 150.000,00 e/o prive della nomina dell'organo di controllo, dovranno provvedere all'aumento del capitale sociale, sottoscrizione e versamento fino all'importo minimo di euro 150.000,00, e/o alla nomina dell'Organo di controllo entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021.



7. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla Serie B1 o eventualmente reintegrate dalla Serie B1 già costituite in forma di Società di capitali ma con capitale interamente sottoscritto, versato o eroso da perdite di esercizio, inferiore a euro 60.000,00 dovranno provvedere all'aumento del capitale, sottoscrizione e versamento fino all'importo minimo di euro 60.000,00 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021.

8. Ove le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla serie B1 o per eventuale reintegro dalla serie B1 siano costituite sotto forma di Associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonché stipulare l'atto di trasformazione entro il 30 settembre 2021, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2021. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione equivale al mancato aumento del capitale entro i rispettivi termini indicati.

9. Per i sopra indicati adempimenti di trasformazione in Società di capitali e/o aumento del capitale sociale e/o nomina dell'Organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, dovrà essere improrogabilmente depositata, rispettivamente entro il 30 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, presso la Commissione, visura e documentazione notarile e bancaria, ivi compresa certificazione notarile, attestante la trasformazione e/o il nuovo capitale sociale minimo e/o la nomina dell'Organo di controllo.

10. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione, l'aumento del capitale e/o la nomina dell'Organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, produrrà a carico della Società inadempiente una sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega. Per quanto riguarda le norme procedurali si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1 del Regolamento Organico di Lega, ove non derogati dal presente Regolamento. Il Giudice di Lega, in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione, l'aumento del capitale e/o la nomina dell'Organo di controllo entro i rispettivi indicati termini, provvederà anche ad inviare, entro 7 giorni dalle date di scadenza indicate nei precedenti commi, gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art. 5 comma 2 lettera c, e dell'art. 99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, costituendo ed essendo equiparate tali fattispecie alla accertata non veridicità della documentazione prevista dall'art. 2, comma 11, lettera o) e/o p) e/o q) del presente Regolamento.



11. Unitamente alle domande le Società interessate dovranno depositare la seguente documentazione:

a) attestazione del versamento della quota di contributo annuale al Consorzio Lega Femminile, ex art. 8 comma 3 dello Statuto per l'esercizio sociale 2021/22 pari ad euro 2.500,00 per le Società di Serie A1 e di euro 2.000,00 per le Società di Serie A2. Le Società che aderiranno per la prima volta al Consorzio dovranno versare anche la quota di cui al comma 1 del citato art. 8 pari ad Euro 1.000,00. Entrambi i versamenti sono da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A1 (causale 20, importo Euro 4.650,00) o di Serie A2 (causale 20, importo Euro 2.850,00) 2021/22 da effettuarsi a favore della Fipav tramite carta di credito on line;

c) documentazione attestante l'avvenuta affiliazione/riaffiliazione da effettuarsi a favore della Fipav tramite carta di credito on line;

d) bilancio infra annuale (stato patrimoniale e conto economico) redatto secondo il principio di competenza alla data del 30/04/2021, su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo unico o dal Commercialista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'Ordine di appartenenza;

e) prospetto della quadratura dell'eventuale indebitamento fiscale, con allegata l'eventuale documentazione attestante concordati e/o rateizzazioni, o altre forme di definizione bonaria del debito fiscale, con lo Stato, su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo unico o dal Commercialista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'Ordine di appartenenza;

f) copia dell'ultimo bilancio approvato dall'organo competente a norma di Statuto sociale unitamente alle relazioni accompagnatorie (relazione del Collegio Sindacale o dell'Organo di controllo, ove attivato e del Consiglio di Amministrazione) ed alla copia del verbale di Assemblea di approvazione del bilancio. Per le Associazioni andrà depositato il rendiconto economico-finanziario redatto ai sensi del comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02 degli ultimi due esercizi; per le Società neocostituite che acquisiscono il diritto andrà depositato l'inventario di apertura insieme al bilancio dell'ultimo esercizio della Società che aliena il diritto;



g) budget previsionale per la stagione 2021/22, su schema predisposto dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società;

h) copia, per le Società che non hanno costituito l'Organo di Controllo, dell'ultima dichiarazione IVA presentata, dell'ultima comunicazione delle certificazioni uniche e dell'ultimo modello 770;

i) copia, per le Società che lo hanno costituito volontariamente o per legge, delle verifiche trimestrali dell'Organo di controllo degli ultimi 12 mesi e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo;

j)

I. idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società, se conformi nella sostanza, sottoscritta dai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2020/21, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità, e sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore al 70% dell'importo dovuto per la stagione 2020/21, esclusi i premi, o, in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche pattuiti per la stagione 2020/21 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 70% dell'importo dovuto per la stagione 2020/21, esclusi i premi, fatto salvo per le Tesserate straniere convocate dalle rispettive nazionali durante i play off, per le quali le liberatorie (o gli accordi con documentazione attestante il pagamento) dovranno attestare la percentuale prevista dal contratto fino al momento della convocazione in nazionale;

II. Le Società neopromosse dalla Serie B1 o eventualmente reintegrate dalla Serie B1 dovranno depositare idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società, se conformi nella sostanza, sottoscritta dai Tesserati aventi titolo, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità, facenti parte della rosa della prima squadra 2020/21 e sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore al 100%, di quanto dovuto ai propri tesserati, entro la data fissata come termine per l'iscrizione del campionato per la stagione 2020/21, o, in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi per prestazioni sportive dilettantistiche pattuiti per la stagione 2020/21 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 100% di quanto dovuto entro la data fissata come termine per l'iscrizione del campionato per la stagione 2020/21;



III. Qualora al momento della iscrizione al Campionato stagione 2021-22 fosse pendente un contenzioso tra la Società e i tesserati riferito all'importo pattuito per la stagione 2020-21 e documentato con produzione della documentazione e dell'accordo, la Società dovrà depositare idonea garanzia fideiussoria di importo pari al 50% delle somme in contestazione su apposito format predisposto dalla Lega, sottoscritta dal suo Legale Rappresentante p.t. e/o da altro soggetto solvibile, Socio della stessa, a garanzia del pagamento della somma dovuta oggetto di contenzioso.

IV. La contestazione alla base del contenzioso deve essere comunicata in forma scritta dalla Società alla controparte entro 20 giorni dal verificarsi dei fatti o dalla conoscenza degli stessi, e la documentazione deve essere inviata agli uffici di Lega entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021;

V. Le dichiarazioni effettuate con le liberatorie sopra indicate costituiscono prova definitiva di fronte agli Organi sportivi nelle eventuali successive contestazioni fra la/il Tesserata/o e la Società;

VI. Ai fini dell'ammissione ai Campionati 2021/22, a maggior garanzia delle necessarie condizioni di affidabilità e solvibilità finanziaria, le Società che abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l'ammissione ai Campionati e/o che abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di Organi di Giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione dell'art.5 del regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei Tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, dovranno dare dimostrazione, con le stesse modalità sopra riportate, di aver totalmente adempiuto gli impegni economici nei confronti dei Tesserati:

- a) per le Società neopromosse dalla B1, reintegrate o acquirenti il titolo (ovvero società di prima iscrizione al Consorzio) dalla stagione 2011/12 alla stagione 2020/21;
- b) per le Società già del Consorzio di Lega per la stagione 2020/21 nella misura del 100%;

VII. Ai fini dell'ammissione ai Campionati 2021/22 a maggiore garanzia delle condizioni di affidabilità di cui alle premesse le Società i cui Soci Amministratori o Dirigenti abbiano riportato, nelle stagioni dal 2012/13 al 2020/21 sentenze di



condanna definitive o esecutive da parte di Organi di Giustizia Fipav attestanti la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva in merito alla gestione amministrativo contabile della Società, ovvero abbiano riportato, nella stagione dal 2012/13 al 2020/21 sentenze di condanna definitive o in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia della Fipav attestanti una violazione dell'art.5 del Regolamento Ammissioni e dell'art.99 Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei Tesserati e/o alle altre condizioni richieste dovranno dare dimostrazione con le modalità sopra esposte di aver totalmente adempiuto gli impegni economici nei confronti dei Tesserati per i quali è stato emesso il provvedimento da parte degli Organi di Giustizia della Fipav;

k) garanzia finanziaria mediante fideiussione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento delle Società previste dal successivo art.3 comma 2, a favore della Lega di importo pari a euro 70.000,00 (settantamila) per la Serie A1 e euro 35.000,00 (trentacinquemila) per la Serie A2;

l) deposito della dichiarazione, ai sensi dello Statuto della Lega, attestante le persone, oltre al Presidente, incaricate ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto nelle Assemblee di Lega con relativa deliberazione autorizzativa;

m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega;

n) dichiarazione di disponibilità di impianto di gioco redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal Proprietario e/o Ente Gestore dell'impianto che dalla Società. L'impianto di gioco dovrà essere omologabile nel rispetto dell'apposito Regolamento FIPAV/Lega e se ne dovrà attestare la capienza e l'agibilità secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; l'attestazione di agibilità e/o il certificato della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli dovrà essere di data successiva al 18.03.1996.

Per la stagione 2021/22 è possibile valutare deroghe alle norme sulla capienza nel caso di partite disputate a porte chiuse a seguito dell'emergenza sanitaria, rinviando al CdA la valutazione in merito all'idoneità delle strutture di gioco;

o) dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A1, neopromosse dalla Serie A2 o eventualmente reintegrate dalla Serie A2, che avessero alla data di deposito della domanda un capitale sociale inferiore a euro 150.000,00 e/o non abbiano nominato l'Organo di controllo, di impegno ad adeguare



tale capitale al limite minimo di euro 150.000,00 interamente sottoscritto e versato, e/o di nominare l'Organo di controllo, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

p) dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A2, neopromosse dalle Serie B1 o eventualmente reintegrate dalla Serie B1, che avessero alla data di deposito della domanda un capitale sociale inferiore a euro 60.000,00, di impegno ad adeguare tale capitale al limite minimo di euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

q) dichiarazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale delle Società di Serie A2, neopromosse dalla Serie B1 o eventualmente reintegrate dalla Serie B1 e ancora costituite sotto forma di Associazione sportiva, di avere deliberato, alla data di presentazione della domanda, la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge unendo copia della relativa delibera e di stipulare l'atto di trasformazione entro e non oltre il 30 settembre 2021 e di avere un capitale sociale minimo di euro 60.000,00 interamente sottoscritto e versato entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

r) dichiarazione attestante l'esistenza di eventuali contenziosi in essere con tesserati/e o altre società aderenti alla Lega ed avanti organi sportivi o civili;

s) dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale, d'impegno a rispettare quanto stabilito dal successivo punto 13).

12. Le Società si obbligano a rispettare gli impegni che verranno presi con riferimento all'eventuale istituzione di un fondo di solidarietà.

13. Le Società si obbligano, pena il deferimento al Giudice di Lega per l'applicazione delle sanzioni previste:

- a rispettare gli accordi presi dalla Lega per la produzione delle partite,
- a rispettare gli standard stabiliti dalla Lega per la produzione delle partite,
- a rispettare la programmazione delle partite televisive predisposta dalla Lega in collaborazione con l'Emittente Televisiva,
- a rispettare quanto necessario per la corretta e puntuale realizzazione del progetto LVFTV,
- a prevedere piani di sviluppo di marketing e merchandising, con riferimento alla LVFTV, nell'ottica di incrementare i profitti dei Club e l'immagine del movimento, in collaborazione con la Lega.



Quanto sopra, come previsto dai Regolamenti, dagli Adempimenti e dalle Circolari di Lega.

Nel caso in cui tali impegni non saranno rispettati si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1, del Regolamento Organico di Lega.

14. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle società, nonché procedere alla nomina prevista dall'art.7.

ART. 2 BIS ADEMPIMENTI ULTERIORI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE

1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 20 settembre 2021 al pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2020/21, inclusi i premi, ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra.

Il mancato pagamento del 100% di cui sopra costituisce fattispecie assimilabile ed equiparata negli effetti al ritiro dai Campionati di serie A1 e A2 femminili 2021/22.

2. I Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2020/21 dovranno denunciare, allegando l'accordo, agli uffici di Lega e in copia alla Società, entro e non oltre il 25 settembre 2021, eventuali somme ancora vantate e pattuite per la stagione 2020/21, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società.

Le Tesserate straniere convocate dalle rispettive nazionali durante i play off non potranno presentare tale denuncia alla Lega per la parte riferita al periodo di convocazione in nazionale.

3. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine da parte dei Tesserati la denuncia verrà trasmessa al Giudice di Lega che, nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 25 settembre 2021, istruirà la pratica e, ove sia verificato il mancato pagamento alla Società verrà escussa totalmente la fideiussione depositata al momento dell'iscrizione al Campionato, ed inoltre gli atti saranno trasmessi agli Organi della Federazione ai fini dell'esclusione dal Campionato.

4. I Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2021/22 dovranno denunciare, allegando l'accordo, agli uffici di Lega e in copia alla Società, tra il 15 e il 20 gennaio 2022, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data del 31 dicembre 2021 per la stagione 2021/22, altrimenti la Lega non potrà procedere in



alcun modo verso la Società, fatto salvo per i Tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della Camera di Conciliazione.

5. In caso di comunicazioni entro il suddetto termine la denuncia verrà trasmessa al Giudice di Lega che nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi al 20 gennaio 2022 instruirà la pratica e, ove sia verificato il mancato pagamento ovvero ove sussista incertezza in merito all'avvenuto pagamento, provvederà a comminare una sanzione pecuniaria alla Società ed a inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.

6. Tutte le Società partecipanti ai Campionati di Serie A1 e A2 dovranno depositare, entro 15 gg prima del termine della regular season, idonea liberatoria – quietanza, su modulo predisposto dalla Lega o su modelli predisposti dalle Società, se conformi nella sostanza, sottoscritta dai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2021/22, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità, e sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 50% dei compensi dovuti per la stagione 2021/22, o, in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2021/22 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 50% dell'importo dovuto per la stagione 2021/22, fatto salvo per i Tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della Camera di Conciliazione. Per i Tesserati in corso di stagione che alla data di scadenza del deposito delle liberatorie (15 gg prima del termine della regular season) non avessero raggiunto il 50% dei pagamenti in base alle scadenze di pagamento previste nell'Accordo, la liberatoria (o la documentazione alternativa sopra prevista) dovrà attestare il totale pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data di deposito delle liberatorie (15 gg prima del termine della regular season).

7. Le Società che non depositeranno tutte le liberatorie di cui al precedente punto 6 non potranno disputare la fase Playoff - Playout, e nel caso si tratti di Società che in base alla classifica di Serie A2 abbia acquisito il diritto alla promozione, la stessa non sarà promossa in Serie A1.

8. In caso di mancato deposito, anche di una sola, delle previste liberatorie di cui sopra, la Società sarà segnalata al Giudice di Lega, il quale nei tre giorni lavorativi (il sabato si considera non lavorativo) successivi instruirà la pratica e provvederà a comminare una sanzione pecuniaria, nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e



dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, nonché ad inviare gli atti per competenza alla Federazione ai fini della mancata partecipazione alla fase dei Playoff – Playout o alla mancata promozione in Serie A1..

9. In caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2022/23 per qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie A determinata dalla retrocessione ai Campionati Nazionale di Serie B, le Società dovranno depositare presso la Commissione Ammissione ai Campionati liberatorie o documentazione attestante il pagamento totale dei Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra per la stagione 2021/22 entro la data del 20 luglio 2022, pena l'escussione totale della fideiussione.

10. Le dichiarazioni effettuate con le liberatorie sopra indicate costituiscono prova definitiva di fronte agli Organi Sportivi nelle eventuali successive contestazioni fra la/il Tesserata/o e la Società.

11. Le Società che nel corso della stagione 2021/22 abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque esecutive (in corso di esecuzione), da parte di Organi di Giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l'ammissione ai Campionati e/o che abbiano riportato sentenze di condanna definitive, o comunque in corso di esecuzione, da parte di Organi di Giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione dell'art.5 del regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei Tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, non potranno essere considerate ai fini del ranking previsto per la qualificazione alle Coppe Europee 2022/23.

12. La Camera di Conciliazione potrà essere attivata unicamente con riferimento ai compensi riferiti alla stagione 2021/22 con la limitazione di una sola volta in stagione.

13. La Camera di Conciliazione non potrà essere attivata per due stagioni consecutive e non potrà essere utilizzata ai fini dell'iscrizione al Campionato successivo.

14. Le Società che risultano indicate nei verbali della Camera di Conciliazione dovranno depositare, entro cinque giorni dalle scadenze previste nei verbali medesimi, idonea liberatoria – quietanza sottoscritta dai Tesserati indicati, (ed in calce dal Legale Rappresentante per conferma della dichiarazione), attestante il pagamento degli importi previsti nei verbali della Camera di Conciliazione alle



scadenze indicate o, in alternativa, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto indicato nelle scadenze previste nel verbale medesimo. Il mancato pagamento a favore dei Tesserati degli importi previsti nei verbali della Camera di Conciliazione alle scadenze indicate comporterà la trasmissione, da parte del Giudice di Lega, degli atti per competenza alla Federazione con la proposta di sanzione di cui all'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.

15. Le Società che non hanno adempiuto nei termini alle scadenze previste nei verbali della Camera di Conciliazione non potranno chiedere ulteriori convocazioni di Camere di Conciliazione.

16. Le Società dovranno depositare il bilancio annuale (fascicolo completo di relazioni allegare e verbale dell'Assemblea di approvazione) entro 45 giorni dalla data di approvazione definitiva dell'Assemblea.

ART. 3 GARANZIE FINANZIARIE

1. Come garanzia finanziaria possono essere accettate solo garanzie a prima richiesta costituite nelle forme di fidejussioni bancarie o di polizze fideiussorie prestate dai seguenti soggetti:

- Banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria o creditizia) cioè da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria;
- primarie Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale, solamente se individuate attraverso un meccanismo di selezione da parte della Lega che dia al Consorzio le medesime garanzie delle fideiussioni bancarie;

2. Detta garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli Organi Giudicanti Federali, etc....) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 15 giorni dalla relativa messa in mora al fine di consentire la restituzione da parte della Lega di quanto dovuto alle Istituzioni sopra riportate;



b) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 o di Serie A2 derivanti dalla cessione di diritti sulle prestazioni sportive o per indennità di svincolo di Atlete, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 60 giorni dalla scadenza;

c) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva al provvedimento di ammissione o di ritiro volontario o per esclusione dal Campionato per provvedimento divenuto definitivo da parte degli Organi di Giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;

d) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento del 100% entro la data del 20 settembre 2021 dell'importo dovuto per la stagione 2020/21 ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra. In tal caso la Lega provvederà ad assegnare la somma ai Tesserati;

e) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata iscrizione al Campionato (e/o non ammissione) 2022/23, per qualsiasi causa, alcuna esclusa, ivi espressamente compresa la mancata iscrizione ai Campionati di Serie A determinata dalla retrocessione ai Campionati Nazionali di Serie B, salvo il deposito di liberatorie o documentazione attestante il pagamento totale dei Tesserati per la stagione 2021/22 entro la data del 20 luglio 2022. In tal caso la Lega provvederà ad assegnare la somma ai Tesserati;

f) fino all'ammontare massimo garantito per ottenere il rimborso delle spese legali, alcuna esclusa, sostenute e documentate dalla Lega in casi di contenziosi o ricorsi del Consorzio, titolare della convenzione, che portano ad un esito negativo per quest'ultimo.

3. In caso di concorso di più creditori aventi titolo per una delle causali sopra indicate, la garanzia, una volta accertata la massa creditizia, verrà divisa nel seguente modo: si procederà, nell'ordine, prima alla liquidazione dei debiti verso la Lega, la Fipav, la Fivb e la Cev, e successivamente l'eventuale somma residua sarà ripartita pro-quota in proporzione al credito vantato.

4. Avvenuta l'escussione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2021/22, la Società avrà 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Lega di avvenuto incameramento della somma escussa, per procedere al suo reintegro.



5. Il mancato reintegro comporterà il deferimento alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art.5 del presente Regolamento e la non ammissione al Campionato successivo.
6. La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile fornito dalla Lega, dovrà essere a prima richiesta, con scadenza al 31/07/2022 e decorrenza dal 01/08/2021 e dovrà garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f).
7. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti nei confronti dei soggetti previsti nei commi precedenti assunti nel periodo dal 31/07/2020 al 31/07/2021.
8. All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, anche tramite un controllo diretto con l'Ente Garante chiedendo conferma dell'emissione, la Lega restituirà le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti. In caso di fideiussione bancaria non è necessaria la richiesta di conferma dell'emissione se la fideiussione è inviata direttamente dalla Banca via pec con firma digitale sull'atto.

ART. 4 TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione sono perentori.

ART. 5 SANZIONI

1. Contro le sanzioni comminate dal Giudice di Lega, previste dal presente Regolamento, è sempre ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
2. Ferme le sanzioni disciplinari già previste dai Regolamenti Federali, in caso di deferimento di Società sportive o di Tesserati per violazione di norme previste dal presente Regolamento, sarà applicata dal Giudice di Lega una sanzione pecuniaria e saranno applicate dai competenti organi di Giustizia Federale le sotto elencate sanzioni sportive:
 - a) Mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti delle Atlete e dei Tecnici Tesserati:



- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

b) Mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle fideiussioni escusse dalla Lega:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

c) Accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

d) Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico Federale e di rappresentanza di Società di Lega per il Rappresentante Legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di Regular Season della stagione;

3. Il deferimento alla Federazione verrà disposto dal Giudice di Lega, il quale dovrà altresì proporre l'esatta entità, compresa nei limiti sopra indicati, della sanzione da comminare.

4. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle Società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.



ART. 6 VERSAMENTI

1. I versamenti previsti a favore della Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la Filiale BPM - P.zza Meda, 4 Milano intestato alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, codice Iban IT88G0558401600000000083928.

ART. 7 ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. La Commissione, composta secondo quanto previsto dall'art.1 comma 1, dovrà verificare l'avvenuto deposito e la conformità di tutta la documentazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società posseda elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e la regolarità dell'attività futura, anche in relazione alla capacità di far fronte ed eseguire con puntualità la pianificazione dei pagamenti verso la FIPAV, la Lega, gli altri Sodalizi, i Tesserati e l'Erario.

2. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, la Commissione potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

3. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, la Commissione, previo parere motivato, potrà inviare un Ispettore presso la sede del Sodalizio al fine di approfondire la situazione esistente. Le spese dell'Ispettore saranno a carico della Lega. La designazione dell'Ispettore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato ispettore un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.

4. Nel caso in cui dagli elementi acquisiti si evidenzino dubbi sulla legittimità e/o veridicità dei documenti attestanti il pagamento della totalità delle somme in favore dei Tesserati per le stagioni dalla 2008/09 alla 2019/20, la Commissione, previo parere motivato, potrà inviare un Ispettore presso la sede del Sodalizio al fine di approfondire la situazione esistente.

5. Per motivate esigenze l'Ispettore può essere inviato anche a stagione sportiva in corso.



ART. 8 AMMISSIONE AL CAMPIONATO

1. Il Consiglio di Amministrazione della Lega, previo ricevimento da parte della Commissione dell'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 o di Serie A2 per la stagione 2021/22, comunicherà entro e non oltre il **23/07/2021** l'elenco delle Società aventi i requisiti e ne darà comunicazione, via posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendo la loro ammissione, e per conoscenza alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di espressa e motivata indicazione della Commissione Ammissione, potrà proporre l'ammissione con riserva, subordinata al deposito di documentazione, pena l'esclusione dal campionato nei seguenti casi:

- Quando l'Ente Garante terzo certifichi che la garanzia fideiussoria di cui all'art.3 del presente Regolamento sia in fase di emissione,
- Quando l'Ente Garante terzo competente a rilasciare le autorizzazioni relative all'impianto di gioco certifichi che siano in fase di rilascio.

Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all'art 12.

2. L'ammissione potrà essere condizionata ad una serie di adempimenti che potranno essere richiesti dalla Commissione il cui mancato rispetto, ferme le eventuali sanzioni di cui al precedente art.5, precluderà la partecipazione al campionato 2022/23.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Lega notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV ed alle Società interessate, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata, l'eventuale causa di non ammissione e la relativa motivazione elaborata dalla Commissione.

4. Costituirà comunque causa di non ammissione e/o di esclusione dal Campionato:

- a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco avente le caratteristiche richieste dai vigenti Regolamenti di Lega;
- b) il mancato deposito della/e garanzia/e finanziaria/e richiesta/e o il mancato loro reintegro in caso di escussione totale o parziale;
- c) l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e la regolarità dell'attività futura;
- d) l'acclarata mancata veridicità dei dati forniti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento;



- e) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A1 o di Serie A2 Femminile, derivanti da ratei scaduti di contratti di cessione, a tempo determinato o indeterminato, di indennità di svincolo di Atlete, alla data del 31/05/2021, o di crediti di qualsiasi natura vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
- f) il mancato rispetto degli obblighi previsti dai verbali della Camera di Conciliazione nel caso in cui i crediti verso i Tesserati, scaduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, non siano stati, per qualsivoglia motivo, soddisfatti attraverso l'escussione della fideiussione;
- g) il mancato deposito ai sensi dell'art. 2 comma 11 punto j anche di una sola delle liberatorie – quietanze sottoscritte dagli aventi titolo di cui all'art. 2 comma 11 punto j, attestante il pagamento nella misura non inferiore del 70% (100% per le neopromosse o le reintegrate dalla B1 alla A2) dell'importo dovuto, esclusi i premi, per la stagione 2020/21, o, in alternativa il mancato deposito dell'accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti, unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 70% (100% per le neopromosse o per le reintegrate dalla B1 alla A2) dell'importo dovuto per la stagione 2020/21, esclusi i premi;
- h) il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 2 comma 11 punto j capoversi VI e VII;
- i) relativamente alle società di prima iscrizione al Consorzio di Lega per la stagione 2021-2022 e mai iscritte in precedenza a quest'ultimo, il mancato pagamento del 100% di quanto previsto per la stagione 2020-21 nei confronti dei Tesserati della rosa della prima squadra; relativamente alle società di prima iscrizione al Consorzio di Lega per la stagione 2021-22 e che in precedenza hanno fatto parte di quest'ultimo, il mancato pagamento del 100% di quanto previsto per le stagioni dal 2009-2010 al 2020-2021 nei confronti dei tesserati della rosa della prima squadra.
- j) l'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario, ancorché concordati o rateizzati, per omessi versamenti d'imposte dirette, iva o ritenute, pari o superiori ad 1/3 del fatturato dell'ultimo bilancio. Nel calcolo del debito sono comprese le conseguenti sanzioni, ancorché non contabilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente parametro, le Società già consorziate alla Lega nella stagione 2020/21, che in sede di iscrizione al Campionato 2021/22 non sono in grado di rispettare il rapporto debiti fiscali/fatturato, dovranno, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2021, ridurre di almeno 1/6 il debito originario verso l'Erario eccedente il parametro indicato nel primo paragrafo del presente art. 8 comma 4 lett. j, che comunque dovrà essere



saldato al 100% entro i due anni successivi. I sopra riportati adeguamenti dovranno essere dimostrati alla Commissione di Ammissione Campionati previa produzione dei pagamenti verso l'erario; in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli articoli 2 bis comma 5 e in tema di sanzioni dall'art. 5 lettera "C" del presente Regolamento di Ammissione.

k) il mancato pagamento del 100% entro la data del 20 settembre 2021 dell'importo dovuto per la stagione 2020/21 ai Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, come previsto dall'art. 2 bis;

5. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, la Commissione potrà comunicare la non ammissione motivandola o trasferire gli atti al Giudice di Lega per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui. Per quanto riguarda le norme procedurali si applicheranno gli artt. 56, 57, 58 e 61 comma 1 del Regolamento Organico di Lega, ove non derogati dal presente Regolamento.

6. La Società non ammessa ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi. Si precisa che il sabato è considerato giorno non lavorativo.

7. Ove il Giudice di Lega accogliesse la domanda ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.

8. Su tale decisione non è ammesso gravame.

9. Ove la domanda venisse respinta la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV.

10. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

ART. 9 SENTENZE ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Le Società che hanno avuto sentenze definitive di condanna da parte degli Organi di Giustizia Sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità verranno deferite al Giudice di Lega per l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'ammontare della fideiussione depositata.



ART. 10 SOCIETÀ RISERVE

1. Si possono iscrivere quali Società riserva in Serie A1, oltre alle Società retrocesse dal campionato di A1 al campionato di A2, le Società che hanno partecipato al precedente Campionato di A2 non retrocesse in B1; si possono iscrivere quali Società riserva in Serie A2, oltre alle Società retrocesse dal campionato di A2 al campionato di B1, le Società che hanno partecipato al precedente Campionato di B1.
2. Le Società aventi titolo, che intendano iscriversi come riserve al Campionato di Serie A1, dovranno presentare tutta la documentazione prevista per il Campionato al quale hanno diritto di partecipare, integrato dalla domanda di iscrizione come Società riserva al Campionato di Serie A1. L'attestazione dei versamenti (adesione alla Lega e iscrizione ai Campionati) dovrà essere depositata solamente in caso di ripescaggio.
3. Le Società aventi titolo, che intendano iscriversi come riserve al Campionato di Serie A2, dovranno presentare tutta la documentazione prevista per il Campionato di Serie A2 ad eccezione della garanzia finanziaria che sarà sostituita (per le società non retrocesse dalla Serie A2) dal versamento alla Lega di un deposito cauzionale (bonifico bancario) pari a euro 5.000 (cinquemila). L'attestazione dei versamenti (adesione alla Lega e iscrizione ai Campionati) dovrà essere depositata solamente in caso di ripescaggio.
4. In caso di accettazione della richiesta di ammissione al Campionato superiore rispetto al quale si aveva diritto, la Società avrà 10 giorni per integrare la documentazione già presentata con quella relativa al Campionato al quale si chiede di essere ammessi, ivi compreso, se del caso, l'impegno di adeguamento del capitale sociale e/o la nomina dell'organo di controllo.
5. In caso di mancato reintegro della documentazione di cui al paragrafo precedente, la Società perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato superiore e, se versato, si avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale. In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.
6. La domanda di iscrizione come Società riserva dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 13/07/2021.
7. Tra tutte le Società ritenute idonee, l'ammissione avverrà secondo l'ordine prioritario specificato dall'articolo 10 del vigente Regolamento Gare FIPAV.



8. Potranno essere ripescate nel campionato di Serie A 2020/21 anche le squadre che nella stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo.

9. Se nessuna tra le società aventi titolo presenta domanda quale riserva, potranno essere iscritte al Campionato di Serie A, su proposta e nel rispetto delle condizioni stabilite dal CdA, altre Società appartenenti al Consorzio.

10. Le società che hanno riportato sentenze di condanna definitive o comunque in corso di esecuzione da parte di Organi di Giustizia Sportiva della Fipav attestanti una violazione dell'art.5 del presente Regolamento e dell'art.99 del Regolamento Giurisdizionale Fipav facenti riferimento al mancato adempimento degli impegni economici nei confronti dei tesserati e/o alle altre condizioni previste, con conseguente penalizzazione in termini di punti di penalità, in caso di retrocessione, perderanno il diritto ad essere ripescate. In graduatoria dei ripescaggi subentrerà la Società nella posizione di classifica successiva e retrocessa dallo stesso campionato.

ART. 11 SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE PER MANCANZA DEI REQUISITI

1. Le Società che entro la data del 13/07/2021 abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A1 o di Serie A2 o non siano state ammesse per mancanza di requisiti, potranno essere ammesse, previa richiesta alla FIPAV, entro il termine previsto per i rispettivi Campionati, mantenendo tutti i diritti sportivi, **al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.**

2. Le Società che dovessero rinunciare successivamente all'ammissione saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sulle Atlete Tesserate e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato da cui hanno rinunciato.

3. Le Atlete della Società che rinunci entro il 13/07/2021 o comunque non sia ammessa al Campionato e che venga ammessa ad un Campionato non inferiore alla Serie B2 saranno libere di tesserarsi in favore di qualsiasi altro Sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dalle vigenti norme regolamentari FIPAV in materia, che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'Atleta richiedente.



ART. 12 CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO

1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto alla Commissione di Ammissione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cessionaria entro e non oltre le ore 12 del 13/07/2021.
2. Entro lo stesso termine le Società cessionarie dovranno depositare tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di riferimento e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega.
3. Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A1 o Serie A2 femminili 2021/22 potranno cedere il diritto sportivo a partecipare a tali Campionati, ad altro Sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2021/22, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.
4. Le norme del presente articolo e i termini tassativi quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione e assorbimento sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società cessionaria dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e avere il capitale sociale minimo integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda di almeno euro 150.000,00 per la Serie A1, oltre a disporre dell'organo di controllo, e di almeno euro 60.000,00 per la Serie A2.
6. La Società cessionaria non potrà disputare il Campionato di Serie A1 o di Serie A2 in una Provincia dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato di Serie A, a meno che non trattasi di capoluogo di Regione. Deve intendersi che tale disposizione non si applica nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno della medesima Provincia e cioè quando il numero delle Società di Serie A presenti nella Provincia non venga modificato
7. La Società cessionaria del diritto dovrà effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente Regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti dal presente Regolamento per quanto compatibili:



- a) copia dello Statuto sociale vigente conforme alle norme di Legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
- b) versamento al fondo consortile di una quota non ripetibile pari a euro 40.000,00 per la Serie A1 ed euro 20.000,00 per la Serie A2 ad eccezione delle società Consorziata alla Lega Pallavolo Serie A Femminile;
- c) attestazione del versamento alla Fipav della quota per acquisizione diritti (importo Euro 15.000,00 Serie A1, Euro 10.000,00 Serie A2) da effettuarsi tramite carta di credito on line;
- d) attestazione della riaffiliazione alla Fipav della Società cedente;
- e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'Organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
- f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'Organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante a sottoscrivere l'operazione;
- g) dichiarazione di accollo da parte della Società che acquisisce il diritto di tutti i debiti, di tutte le posizioni debitorie esistenti nella Società che cede il diritto verso soggetti del mondo sportivo, nonché di qualsiasi pendenza collegata al diritto sportivo ceduto, ivi compresi gli eventuali verbali della Camera di Conciliazione, fatto salvo il caso in cui la Società cedente rimanga Consorziata di Lega e sia iscritta al Campionato per la stagione 2021/22;
- h) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente attestante l'avvenuto saldo degli eventuali debiti scaduti assunti dalla società cedente nei confronti di altre società di Serie A1 e Serie A2 alla data del 31/05/2021;
- i) quietanza sottoscritta dagli aventi titolo attestante l'avvenuto saldo degli impegni assunti dalla Società cedente nei confronti dei Tesserati facenti parte della rosa della prima squadra relativi alla stagione sportiva 2020/21 fatto salvo il caso in cui la Società cedente rimanga Consorziata di Lega per la stagione 2021/22 in tal caso le quietanze debbono attestare il pagamento nella misura non inferiore al 70% o in alternativa accordo tra Società e Tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2020/21 unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- j) idonea liberatoria da parte delle Società di Serie A1 o di Serie A2 femminile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.



8. La Società cedente per poter cedere il titolo non dovrà avere posizioni debitorie pendenti nei confronti della Lega, Fipav, Cev e Fivb, nei confronti dei tesserati della rosa della prima squadra stagione 2020/21 e delle Società Consorziato.

9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A1 e di Serie A2 Femminile, anche per fusione e assorbimento.

10. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente e/o a quella acquirente ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società acquirente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.

11. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A1 o di Serie A2, la Società acquirente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente articolo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Femminili.

12. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A.

ART. 13 SEDE

1. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento, la Commissione di Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la sede della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

ART. 14 NORME FINALI

1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano la materia dell'ammissione dei Campionati nel rispetto delle più generali norme dettate dalla Fipav in materia di affiliazione e regolamentazione dei Campionati.

